



Dichiarazione Stampa e Lex Friedrich per il registro di commercio del Cantone dei Grigioni

Dichiarazione Stampa

Le persone obbligate alla notificazione devono dichiarare all'Ufficio del registro di commercio che, ai sensi dell'art. 596 cpv. 3 o art. 628 cpv. 1 e 2 o dell'art. 778 cpv. 1 e 2 o dell'art. 833 n. 2 e 3 CO, al momento della costituzione, dell'aumento del capitale o della liberazione ulteriore non sono stati assunti altri beni o che non è prevista l'assunzione di simili beni subito dopo la costituzione, l'aumento del capitale o dopo la liberazione ulteriore, che non esistono altre compensazioni di crediti e che non sono stati pattuiti vantaggi speciali ai sensi dell'art. 628 cpv. 3 CO diversi da quelli indicati nei documenti giustificativi del registro di commercio (art. 43 cpv. 1 lett. h, 46 cpv. 2 lett. g, 50 cpv. 1, 54 cpv. 1 lett. f, 57 cpv. 1 lett. b, 66 cpv. 1 lett. g, 71 cpv. 1 lett. i, 74 cpv. 2 lett. f, 79 cpv. 1 lett. b, 84 cpv. 1 lett. g, 101 cpv. 2 ORC).

Tutte le iscrizioni nel registro di commercio devono essere conformi alla verità (art. 38 ORC). Si rende punibile chi induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalare un fatto che dovrebbe venir iscritto (in particolare art. 152, 153, 251 e 253 CP).

In considerazione delle disposizioni menzionate, i firmatari, in merito alla società qui di seguito indicata

ditta e sede

.....

dichiarano quanto segue in relazione alla costituzione, all'aumento del capitale, alla liberazione ulteriore, alla creazione di un capitale sociale mediante il conferimento di quote da parte dei soci (creazione di certificati di quota), all'aumento del valore nominale di certificati di quota e all'aumento del numero minimo di certificati di quota da assumere dai soci:

1. Conferimenti in natura e assunzione di beni

La società non ha assunto e non si è impegnata ad assumere alcun bene patrimoniale (ad es. fondi, beni mobili, titoli di credito, brevetti, crediti, aziende o sostanze con attivi e passivi) né da complici né da una persona loro vicina, fatti salvi i beni indicati nello statuto.

2. Assunzione prevista di beni

La società non è intenzionata ad assumere da soci/azionisti o da persone vicine a questi ultimi beni determinati di una certa importanza, fatti salvi i beni indicati nello statuto. Un'assunzione prevista di beni esiste quando sulla base delle circostanze sussiste la certezza o la quasi certezza di realizzare quest'intenzione.

3. Compensazione

Non esistono compensazioni di crediti diversi da quelli indicati nei documenti giustificativi del registro di commercio.

4. Vantaggi a favore dei promotori e diritti speciali

La società non ha concesso o garantito dei vantaggi speciali né a promotori né ad altre persone (ad es. partecipazioni all'utile risultante dal bilancio o all'eccedenza di liquidazione che superano le quote parti che come tali spettano agli azionisti, o condizioni favorevoli per quanto riguarda i rapporti d'affari con la società) non indicati nello statuto.

Dichiarazione Lex Friedrich

Persone all'estero¹ necessitano, per l'acquisto di beni immobili, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale competente (art. 2 cpv. 1 LAFE). Viene considerata acquisto di un fondo anche la partecipazione alla costituzione e, nella misura in cui l'acquirente rafforzi la sua posizione, all'aumento di capitale di persone giuridiche il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE) che secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE non possono essere acquistati senza autorizzazione, nonché l'assunzione di un fondo il cui acquisto non è possibile senza autorizzazione in virtù dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE, congiuntamente a un patrimonio o a un'azienda oppure mediante fusione, trasformazione o scissione di società (in virtù della LFus), se ciò porta all'aumento dei diritti dell'acquirente su questo fondo (art. 1 cpv. 1 lett. a e b OAFE).

Se l'ufficiale del registro di commercio non può escludere a priori l'obbligo di autorizzazione, egli sospende la procedura d'iscrizione e rinvia le persone obbligate alla notificazione all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni (art. 18 cpv. 1 e 2 LAFE).

(Prego firmare la dichiarazione Stampa e Lex Friedrich sulla pagina seguente)

In considerazione delle disposizioni della legge federale e dell'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, i firmatari, in merito alla società sopraindicata, dichiarano quanto segue sull'azienda notificata per l'iscrizione (segnare quanto fa al caso; **indicazioni mancanti possono avere come conseguenza il rinvio all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione**):

- sì no 1. Alla società sopraindicata partecipano persone all'estero¹ risp. persone che agiscono per conto di persone all'estero.
- sì no 2. Persone all'estero¹ risp. persone che agiscono per conto di persone all'estero acquisiscono, in relazione all'azienda notificata per l'iscrizione, una **nuova** partecipazione alla società sopraindicata.
- sì no 3. La società sopraindicata acquisisce, in relazione alla pratica notificata per l'iscrizione, **fondi non destinati a stabilimento d'impresa²** in Svizzera, ha la ferma intenzione d'acquistare determinati **fondi non destinati a stabilimento d'impresa²** in Svizzera oppure è già proprietaria di **fondi non destinati a stabilimento d'impresa²** in Svizzera.

Rispondere alla seguente domanda soltanto se è soddisfatta la fattispecie presupposta:

- sì no 4. Persone all'estero¹ risp. persone che agiscono per conto di persone all'estero, occupano, dopo la **riduzione del capitale** della società sopraindicata, una posizione preponderante ai sensi dell'art. 6 LAFE.

¹ **Persona all'estero (art. 5 LAFE):**

- gli stranieri domiciliati all'estero;
- gli stranieri domiciliati in Svizzera che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e che non sono in possesso di un permesso di domicilio valido (permesso C);
- le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la loro sede all'estero;
- le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno sì la loro sede giuridica ed effettiva in Svizzera, ma che sono dominate da persone all'estero (art. 5 cpv. lett. c LAFE);
- le persone fisiche e giuridiche, nonché le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che di principio non sono soggette alla LAFE, qualora acquistino un fondo per conto di persone all'estero (operazione fiduciaria, art. 5 cpv. 1 lett. d LAFE).

² **Fondo destinato a stabilimento d'impresa (art. 2 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAFE):**

Fondo che serve come stabilimento permanente di un commercio, di un'industria o di un'altra impresa esercitata in forma commerciale, di un'azienda artigianale o di una libera professione (incl. abitazioni, o superfici riservate all'uopo, in forza di norme sulla quota abitativa).

Firma personale di tutte le persone che firmano la notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio:

Cognome, nome:

Firma:

.....

Data: